

Concorso

RISORSE per **ROMA** S.p.A.

191 posti in
ambito **tecnico**,
amministrativo
e **giuridico**

MATERIE **COMUNI**

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**

per tutte le prove

NLD
CONCORSI



di offerta le quote di esecuzione delle prestazioni fra i partecipanti al raggruppamento, ciò al fine di distinguere dette situazioni da quelle afferenti l'avvalimento, come chiarito nella Relazione illustrativa. Sebbene sostanzialmente libere, giusta il richiamo alla regola generale di cui al co. 3, è comunque possibile che alle RTI o alle ATI (o consorzi ordinari) venga richiesta nei documenti di gara **una determinata forma giuridica** da assumere **in relazione alle specifiche esigenze e caratteristiche dell'appalto** da affidare e possono essere determinate le modalità con cui i raggruppamenti ottemperano ai requisiti speciali richiesti per l'affidamento, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.

► 13.3. I consorzi ordinari e i consorzi stabili. Le novità della L. 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese)

La disciplina prevista per la qualificazione delle ATI si applica anche ai **consorzi ordinari**, ammessi a partecipare alle gare di appalto, oggi anche di servizi e forniture; gli stessi si distinguono dal RTI in quanto forniti di **autonoma soggettività giuridica**, oltre che per la **rilevanza esterna dell'organizzazione consortile**.

Diversa disciplina è prevista per i **consorzi stabili** caratterizzati da una struttura d'impresa comune, rispondente a determinati requisiti legislativi. Mentre il **consorzio ordinario** è di regola costituito per la partecipazione alla gara e lo svolgimento di un singolo appalto, il consorzio stabile è per natura destinato a svolgere una serie di attività permanenti nel tempo, certamente ultrattive rispetto alla singola vicenda.

I consorzi, in quanto muniti di una propria soggettività giuridica, devono possedere e documentare **in proprio i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria**. È principio giurisprudenziale consolidato, peraltro, che gli stessi requisiti debbano essere posseduti e documentati non solo dal consorzio in quanto tale, ma anche dalle singole imprese consorziate eventualmente designate quali esecutrici dei lavori o dei servizi. Sul punto, *Cons. St., sez. III, 16 aprile 2019, n. 2493*, ha precisato che la natura di consorzio stabile di un concorrente ad una gara pubblica deve essere accertata sulla scorta di una ricostruzione sostanzialistica dei suoi tratti identificativi, ovvero: i) il requisito numerico ("*formati da non meno di tre consorziati*"); ii) il requisito temporale ("*per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni*"); iii) il requisito teleologico ("*abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*"); e iv) il requisito strutturale ("*istituendo a tal fine una comune struttura di impresa*").

Con l'avvento del **nuovo Codice del 2023** è rimasta la distinzione tra **consorzi ordinari** e **consorzi non necessari**, cui è dedicato l'art. 67 del **nuovo Codice del 2023**; tra i primi, per cui valgono le medesime regole valevoli per i RTI, rientrano: i) "**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577**" (lett. b); i) "**consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443**" (lett. c); i) "**consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (...)**" (lett. d). Ad essi si aggiungono i consorzi stabili costituiti per affidamenti dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura. Sarà un (emanando) regolamento di attuazione a disciplinare specificatamente i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei consorzi predetti occorrenti ai fini dell'ammissione alle procedure di affidamento di contratti pubblici (co. 1), il quale andrà ad integrare quanto già indicato oggi nell'**Allegato II.12**.

Quanto alle caratteristiche dei **consorzi stabili**, contenute nel nuovo art. 67, esse sono frutto dell'elaborazione giurisprudenziale raggiunta in materia, che ha rimarcato la natura durevole del rapporto sotteso alla "**comune struttura d'impresa**" raggiunta con i consorzi, che sono a tutti gli effetti un nuovo e peculiare soggetto giuridico, rispondendo alla seguente descrizione (di): "*operatori economici dotati di autonoma personalità giuridica, costituiti in forma collettiva e con causa mutualistica, che operano in base a uno S. rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del 'cumulo alla rinfusa'*" (cfr. *Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2021, n. 964*). Altra importante novità, contenuta nel co. 3 dell'art. 67, sta nella disposta necessità che i suddetti requisiti generali prescritti ai fini dell'affidamento siano **attestati**, oltre che dal consorzio stabile, **anche dalle consorziate esecutrici** indicate in gara e **dalle esecutrici che prestano i requisiti**,

così recependo quanto evidenziato dalla giurisprudenza in materia, in analogia con quanto è disposto per l'avvalimento.

L'articolo 67 del Codice è oggetto di profonde modifiche da parte del **Decreto correttivo** al fine di superare i contrasti interpretativi sorti in ordine alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione, con particolare riguardo alla dibattuta questione del **cumulo alla rinfusa**, quale criterio per il possesso e la comprova dei requisiti di ammissione alle procedure di affidamento per i consorzi stabili.

Secondo la relazione di accompagnamento, le modifiche mirano a risolvere queste criticità, recependo la giurisprudenza prevalente e le indicazioni dell'ANAC. Nel dettaglio, si prevede che i **consorzi stabili** possano utilizzare i requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e no, per partecipare alle procedure di affidamento e ottenere l'attestazione di qualificazione, precisando, tuttavia, che il possesso dei requisiti attraverso un'impresa non designata per l'esecuzione deve essere "procedimentalizzato" e comprovato tramite il ricorso all'istituto dell'avvalimento (comma 1). In particolare, il comma 1 viene integralmente sostituito, con conseguente abrogazione del comma 2, prevedendo che i **requisiti di capacità tecnica e finanziaria** per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), siano disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Da ultimo, la L. 11 marzo 2026, n. 34 (c.d. **Legge annuale per le PMI**), intervenendo sull'**art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023** (Codice dei contratti pubblici), ha innovato la disciplina dei **consorzi ammessi alle procedure di affidamento**, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti aggregativi tra imprese e favorire una più ampia partecipazione al mercato degli appalti. In particolare, la riforma supera il precedente assetto, che non contemplava espressamente i **consorzi stabili**, estendendo anche a questi ultimi la possibilità di partecipare alle gare facendo valere **requisiti propri** e utilizzando i **mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico** delle imprese consorziate. Resta fermo il rispetto delle **cause di esclusione** (artt. 94 e 95) e dei **requisiti di capacità tecnica e finanziaria**, ora espressamente richiamati. Ne deriva un sistema più **unitario e inclusivo**, che valorizza il ruolo dei consorzi – in particolare quelli stabili – quali strumenti di accesso al mercato dei contratti pubblici.

► 13.4. Il contratto di rete e il contratto di avvalimento. Le novità del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. **Correttivo Contratti Pubblici**)

Il **contratto di rete** ha trovato una disciplina positiva nell'art. 3, co. 4-ter e ss., d.l. 10 febbraio 2009, n. 5. Con tale tipologia di contratto il legislatore ha inteso creare un nuovo strumento aggregativo che favorisca la collaborazione strategica tra imprese per il raggiungimento di comuni obiettivi di sviluppo, senza incidere sulla rispettiva autonomia imprenditoriale. Esso si affianca, pertanto, ai tradizionali strumenti sinora impiegati a tal fine, quali il contratto di società o di consorzio, ma se ne differenzia per una maggiore snellezza e flessibilità.

Il contratto di **avvalimento** è, invece, un contratto atipico assimilabile al mandato, per mezzo del quale l'impresa ausiliaria pone a disposizione dell'impresa partecipante alla gara la propria azienda, intesa notoriamente quale complesso di beni organizzato per l'esercizio delle attività di impresa (cfr. art. 2555 c.c.); il contratto concluso dalle parti ben può essere configurato quale contratto unilaterale con obbligazioni assunte da una sola delle parti e nel quale la presunzione di onerosità può essere superata da una prova contraria o dalla prassi. Si realizza, così, il **possesso per relationem dei requisiti per concorrere**: si parla anche di "qualificazione indiretta".

Oggi è l'art. 104 del **nuovo Codice del 2023** a contenere una definizione del contratto *de quo*, come il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a **mettere a disposizione** di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali

dal finestrino del medesimo segnale distintivo.

► **1.3. Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti. Le novità della L. 20 aprile 2026, n. 54 (Decreto sicurezza).**

Le previsioni dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Strada, nonché quelle di cui agli artt. 11 – 12 del C.d.S., devono essere lette in combinato disposto con l'**art. 192 del Codice della Strada**, il quale definisce gli **obblighi dei conducenti dei veicoli** in caso di intimazione dell'ALT da parte dei funzionari o ufficiali o agenti operanti.

Infatti, ai sensi dell'**art. 192, co. 1 e 2, del Codice della Strada**, in questo caso i conducenti dei veicoli sono **tenuti a fermarsi e ad esibire**, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti:

- il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti,
- ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

I **funzionari, ufficiali ed agenti**, ai sensi del successivo comma 3, possono:

- procedere ad ispezioni¹⁰ del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o gli pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare **posti di blocco** e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali.

Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.

I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

Il suddetto **art. 192 del Codice della Strada** prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove non ricorrano condotte penalmente rilevanti, in caso di violazione dei citati obblighi.

Con il **D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in L. 9 giugno 2025, n. 80** (c.d. **Decreto Sicurezza**) si modifica l'**art. 192** in materia di **obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti** introducendo specifiche modifiche ai commi 6 e 7 e introducendo il comma 6-bis, tutto nell'ottica di un inasprimento delle sanzioni conseguenti all'inosservanza di prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale.

In particolare, con la modifica del **comma 6** si prevede un aumento delle sanzioni pecuniarie rispetto alla precedente formulazione oltre alla previsione della decurtazione di 3 punti, rimasta invariata.

Il nuovo **comma 6-bis** introduce, poi, una specifica sanzione in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi a seguito di invito dei funzionari, ufficiali e agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando sono in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo. In questo caso si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600, a fronte di quella originariamente prevista da € 87 a € 344.

Con la modifica del **comma 7**, infine, si inasprisce la sanzione in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di posto di blocco. In questo caso, ove il fatto non costituisca reato, è disposta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000 – a fronte di quella originariamente prevista da € 1.362 a € 5.456 – oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno e la decurtazione di 10 punti.

Da ultimo, il D.l. 24 febbraio 2026, n. 23, conv. in L. 20 aprile 2026, n. 54 (c.d. **Decreto Sicurezza**) ha inasprito il trattamento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di cui ai co. 1 e 4 prevedendo l'applicazione

¹⁰ Queste tipologie di controlli non rientrano nel novero delle *perquisizioni*; quindi, **non** seguono le disposizioni del Codice di Procedura Penale e **non** necessitano della stesura di un verbale.

della penale della reclusione da 6 mesi a 5 anni, se commessa con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità altrui, cui si aggiungono in via accessoria, la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato.

2. Gli ausiliari del traffico e della sosta

L'art. 17, cc. 132 e 133, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (cd. *Bassanini*), ha introdotto la figura dell'Ausiliario del traffico e della sosta. Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha innovato completamente la figura dell'"Ausiliario del Traffico e della sosta" andando ad abrogare la precedente disciplina.

Secondo la nuova normativa, in particolare, con provvedimento del Sindaco possono essere conferite **funzioni di prevenzione e accertamento** di tutte le violazioni in materia di sosta, compreso il potere di contestazione delle infrazioni, redazione e sottoscrizione del verbale e disposizione della rimozione dei veicoli, nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a:

- dipendenti comunali;
- dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi.

Con provvedimento del Sindaco possono, inoltre, essere conferite **a dipendenti comunali** o **a dipendenti delle aziende municipalizzate** o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti.

I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

Le funzioni sopra elencate sono conferite anche al **personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone** nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità descritte per gli ausiliari della sosta, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

Alle diverse figure di ausiliari del traffico, il legislatore riconosce altrettanti diversi ambiti di competenza.

Al personale innanzi descritto è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158 del C.d.S., in ragione delle funzioni attribuibili, innanzi richiamate, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi del successivo art. 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento.

Agli Ausiliari del traffico è **conferito il potere di contestazione** nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone ed ai dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza, che sono funzionali, rispettivamente, alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea o alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani.

Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi ha possibilità di **accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento** solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

I casi in esame sono **i seguenti** previsti dall'**art. 158, co. 2, C.d.S.**: